

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

8.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INFANZIA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

8.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIA BURANI PROCACCINI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del presidente:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	2
Sulla pubblicità dei lavori:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	2
INDAGINE CONOSCITIVA SULL'ABUSO E LO SFRUTTAMENTO DEI MINORI:	
Audizione del professor Cesare Mirabelli, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori ed Internet:	
Burani Procaccini Maria, <i>Presidente</i>	2, 7
Mirabelli Cesare, <i>Presidente del Consiglio nazionale degli utenti</i>	2, 7

La seduta comincia alle 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Avverto che, sulla base di quanto deliberato nell'ufficio di presidenza del 31 gennaio scorso, acquisite le relative autorizzazioni, la Commissione parlamentare per l'infanzia potrà avvalersi delle seguenti consulenze: dottoressa Barbara Carbone, in qualità di consulente addetto alla comunicazione, per un periodo di tre mesi (11 febbraio-11 maggio 2002); dottoressa Simonetta Matone, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Roma, in qualità di consulente legale, per un periodo di tre mesi (11 febbraio-11 maggio 2002); dottor Paolo Lavorini, in qualità di addetto stampa, per l'intero anno solare.

Ricordo che le prime due collaborazioni saranno in particolar modo finalizzate alla preparazione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, che si svolgerà a New York dall'8 al 10 maggio, e delle iniziative collaterali che la Commissione intenderà assumere in vista di tale sessione.

La consulenza del dottor Lavorini si articolerà durante l'intero anno solare ed egli agirà in qualità di addetto alla comunicazione per tutte le iniziative della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del professor Cesare Mirabelli, presidente del Consiglio nazionale degli utenti, sul rapporto tra minori ed Internet.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'abuso e lo sfruttamento dei minori, l'audizione del presidente del Consiglio nazionale degli utenti, professor Cesare Mirabelli, sul rapporto tra minori ed Internet.

Ringrazio il nostro ospite per aver accolto il nostro invito e gli do immediatamente la parola.

CESARE MIRABELLI, *Presidente del Consiglio nazionale degli utenti.* Ringrazio innanzitutto i componenti di questa Commissione per l'invito rivolto al Consiglio nazionale degli utenti, da me oggi rappresentato. Il Consiglio nazionale degli utenti ha dedicato particolare attenzione al rapporto tra minori ed Internet, decidendo — in un convegno svoltosi a Napoli nel novembre del 2001, cui ha partecipato anche il presidente di questa Commissione, l'onorevole Burani Procaccini — di svolgere su tale tema un approfondimento che si dovrebbe concludere entro breve tempo e sul quale verrà elaborato un rapporto che spero possa rivelarsi utile anche ai lavori di questa Commissione.

Le considerazioni che su questo argomento mi accingo a svolgere riflettono, in gran parte, sia osservazioni mie personali sia osservazioni svolte nell'ambito del Consiglio, ma non ancora contenute in un apposito documento.

Il rapporto dei minori con Internet si inserisce in una rivoluzione informatica ampia che non ha soltanto carattere tecnologico e non fa riferimento ad un unico settore; conseguentemente, le considerazioni che vanno svolte devono riguardare sia Internet sia il sistema nel suo complesso.

Internet è di per sé uno strumento che modifica anche le modalità espressive, oltre ad incidere e reagire sui contenuti; le caratteristiche che lo contraddistinguono sono l'universalità, l'aterritorialità e l'interattività dell'utente con il sistema. Quest'ultima caratteristica, se da un lato attribuisce ricchezza allo strumento, dall'altro lato comporta un qualche rischio per il minore (in particolare, le *chat line* vengono segnalate tra le attività che, grazie alla interattività, possono comportare tale rischio); tutto ciò pone dei problemi nuovi, in parte affrontati (in tal senso segnalerò più avanti una recente decisione giudiziale, forse marginale, ma interessante sotto questo aspetto, del giudice per le indagini preliminari di Latina con cui si è proceduto al sequestro di alcuni siti Internet). Pertanto, in questo settore si pongono una serie di problemi che sono inerenti sia ai contenuti che il meccanismo tecnico veicola e produce, sia al soggetto; infatti, l'altro polo di attenzione del Consiglio nazionale degli utenti è quello del minore, considerato come soggetto titolare di diritti e di una serie garanzie.

Sia la nostra Costituzione, sia successive convenzioni internazionali indicano, esplicitandoli nelle loro linee di principio, questi diritti, che dobbiamo cercare di mediare ed applicare nell'ambito della legislazione e dell'azione amministrativa. Mi riferisco in particolare agli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riguardanti

la dignità della persona e i suoi diritti, la famiglia, il ruolo educativo che si ha nei confronti dei minori e le garanzie che devono essere assicurate ai figli. Ma, ancor di più, tali diritti sono disciplinati in modo diffuso e puntuale dalla Convenzione di New York del 1989, non solo perché tale Convenzione, muovendo nell'ambito ONU svolge, almeno tendenzialmente, una funzione universale, ma anche per i principi che stabilisce con riferimento al mondo stesso della comunicazione e alla condizione dei minori.

Nel preambolo di tale Convenzione — che riveste una particolare importanza in quanto fornisce un'indicazione di contesto nonché una chiave interpretativa delle disposizioni che seguono — si possono sottolineare almeno tre aspetti. In primo luogo, la Convenzione fa riferimento alla famiglia, come unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri, in particolare dei fanciulli, ai quali deve essere assicurata un'assistenza e una protezione particolare. In secondo luogo, si afferma il diritto del fanciullo ad un ambiente di vita e di crescita armonioso (un clima di felicità, di amore e di comprensione), affinché sia un elemento per lo sviluppo del fanciullo. In terzo luogo, si afferma che il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di protezione e cure particolari.

Ci sono pertanto tre elementi che rilevano: i luoghi nei quali si sviluppa il contesto educativo e di crescita; i diritti della persona ed infine un'attenzione particolare da riservare ai fanciulli, che risponde pienamente alla nostra impostazione costituzionale. Occorre cioè che in ogni sede vi sia una disciplina adeguata ed appropriata alla condizione dei minori, perché non sempre la disciplina generale comune per ogni soggetto risulta esserlo (e nel settore dell'uso dei mezzi di comunicazione vi è certamente qualche particolarità, di cui tener conto, che riguarda i minori).

I punti più interessanti della Convenzione sono rappresentati dall'articolo 13 e

dall'articolo 17. Il primo sottolinea con grande forza la libertà di espressione del fanciullo, attribuendo alla sua personalità in formazione un diritto ad informarsi, ad informare ed a ricercare, con l'uso di ogni mezzo a sua scelta; si tratta cioè di un diritto di accedere a questi strumenti al fine di comunicare in un ambito di sicurezza per lo sviluppo della sua personalità, in conformità a quanto stabilisce il preambolo. L'articolo 17 rileva, invece, sotto il profilo del rapporto tra minori, fanciulli e *mass media* e, quindi, anche nell'ambito dell'uso di Internet.

Queste norme, oltre a prevedere dei diritti, stabiliscono al tempo stesso anche un programma di azione, cioè gli obiettivi che devono essere perseguiti, sia dai soggetti privati, sia dalle pubbliche autorità.

Internet rappresenta un fenomeno nuovo, di straordinaria potenza, che nasce come un fenomeno non regolamentato in cui ciascuno è al tempo stesso utente e protagonista. Ma direi che proprio per questi motivi è l'utente protagonista ad avere delle responsabilità. Vi è un'esigenza di disciplina di tale fenomeno; al riguardo alcuni ritengono che ciò potrebbe uccidere Internet, in quanto esso nasce come fenomeno libero e non regolamentato.

Probabilmente questa visione non è esatta, così come forse non lo è quella opposta, che la disciplina, cioè, debba essere « a maglie strette » o comunque rigorosa o necessariamente basata su fonti normative così vincolanti da non consentire la dinamica stessa del fenomeno.

Ci troviamo di fronte ad uno degli eventi più incisivi della rivoluzione tecnologica ed informatica e, come in ogni vicenda di questo tipo, la novità richiede dei tempi di definizione della natura dei fenomeni, perché possano essere fronteggiati adeguatamente. Ricordo, ad esempio, che quando si passò alla stampa (e ancora si usava miniare i codici) le prime opere stampate avevano delle zone che erano destinate alla miniatura, che dunque accadeva all'opera stampata.

Si tratta, quindi, di un'epoca di transizione e dobbiamo chiederci come garantirne l'attuazione. In questo caso, proprio

nell'ambito relativo a Internet, il Consiglio nazionale utenti, in base a quanto ricavato dall'esperienza del convegno nonché dall'attività successivamente svolta, ritiene che l'atteggiamento non possa essere quello di chiusura e di demonizzazione di tale fenomeno; si tratta, infatti, di una realtà che presenta anche una serie di potenzialità positive, che vanno valorizzate. Perciò un atteggiamento equilibrato sarebbe, a mio avviso, quello di accrescere le potenzialità di Internet e al tempo stesso di ridurre i rischi che Internet offre, tenendo presente però che non è eliminabile in maniera assoluta ogni rischio, così come non sono eccessivamente enfatizzabili le potenzialità.

Queste ultime sono comunque certamente elevate, perché Internet può essere uno strumento di conoscenza, uno strumento per abbattere barriere, per comunicare, per fare formazione ed anche, per i minori, uno strumento di gioco, intendendo con ciò un'attività che è anche educativa. Le stesse abilità intellettive e le stesse capacità e potenzialità espressive del minore possono essere accresciute attraverso tale strumento, così come possono anche essere, attraverso di esso, limitate o conculcate. Il tempo passato davanti al computer (un'attività di non socializzazione diretta) può avere una valenza negativa ma anche positiva, se lo stesso strumento funziona da elemento di aggregazione.

Probabilmente occorre tenere presenti luoghi, modi e contenuti di approccio ad Internet da parte del fanciullo. Occorre evitare che tale approccio produca isolamento o anche solo una visione virtuale del mondo; esso deve invece determinare un collegamento, inteso non solo come possibile colloquio che supera le barriere spaziali, bensì anche come occasione di aggregazione dei minori con Internet e attraverso Internet.

Una delle proposte emerse sia prima del convegno sia nei lavori successivi è stata quella di verificare quanto eventualmente si possa fare per la creazione di Internet *meeting point*, cioè di luoghi di aggregazione che in qualche modo stimo-

lino un uso congiunto e più critico dello strumento; eventualmente si potrebbe sollecitare, al riguardo, l'iniziativa e l'impegno del mondo delle associazioni, dei luoghi cioè nei quali vi è un'aggregazione naturale dei minori. Tale azione positiva richiederebbe probabilmente un sostegno da parte dell'iniziativa pubblica, affinché tali strutture possano emergere nella realtà sociale.

Tutto questo richiede un'alfabetizzazione informatica di competenza della scuola, ma non solo. Nella scuola Internet può essere un formidabile strumento utilizzabile come modalità espressiva o per attingere ad una serie di conoscenze spesso remote o non facilmente utilizzabili. Per fare ciò occorre procedere con iniziative - ad esempio la selezione dei bacini ai quali attingere - che rendano fruttuoso e non dispersivo l'uso di questo strumento, anche perché una navigazione indifferenziata non consente o rende più difficoltosa la individuazione e la raccolta dei contenuti che ci si ripromette di ottenere; tutto questo senza bisogno di eliminare quell'elemento di casualità che l'uso del mezzo consente ma, allo stesso tempo, non rimettendo esclusivamente a tale elemento la possibilità di rintracciare quanto è utile: è come se idealmente ci trovassimo di fronte ad una biblioteca rispetto alla quale una specializzazione per settori di attività può essere indubbiamente utile.

Nello svolgere la nostra attività abbiamo ripercorso un po' tutta la filiera che afferisce ad Internet: dall'assegnazione dei nomi a dominio all'attività svolta dai *provider*, agli effetti psicologici o pedagogici di Internet, ai contenuti che possono essere offerti ed, infine, agli aspetti di carattere penale, che sono peraltro i più noti e dibattuti perché i più vistosi; si è potuto osservare come, in ogni settore, attraverso un'attenta analisi dei contenuti dell'attività svolta si possa individuare una responsabilità proporzionata all'attività esercitata. Comunque, non sono mancati i casi - in presenza di situazioni di macroscopico pericolo - nei quali l'autorità di assegnazione dei domini sia intervenuta, anche se

ciò non è specificatamente previsto tra i poteri ad essa attribuiti, sia imponendo la chiusura di un sito, sia nei riguardi dei *provider* in merito alla diversa tipologia di servizi da essi offerti.

Se è vero che risulta più impossibile che difficile affidare al *provider* l'effettuazione dei controlli - salvo che non sia un produttore di contenuti - di tutti i messaggi che passano al suo interno, altrettanto vero è che esso debba soggiacere ad un onere di informazione sia in ordine ai prodotti o alle garanzie che vengono offerte da coloro che veicolano prodotti attraverso Internet, sia nell'uso di sistemi di filtraggio che possono essere collocati in un qualsiasi punto della filiera, sia in ordine all'eventuale responsabilità ricadente sui *provider* nell'ipotesi in cui venga ad essi denunciato lo svolgimento di un'attività nociva o illecita. In quest'ultimo caso possono essere previsti, a mio modo di vedere, degli organismi indipendenti aventi il compito di esprimere, con immediatezza e mediante l'utilizzo di tecnologie, una valutazione in merito alla nocività e alla illiceità dell'attività che, a sua volta, va fronteggiata con strumenti di intervento rapidi ed efficaci.

Se da un lato la planetarietà di Internet non consente di tenere conto di tutti i luoghi nei quali i siti possono comparire e scomparire, dall'altro ciò non deve condurre ad assumere un atteggiamento del tutto rinunciatario, soprattutto perché in sede comunitaria vi è interesse a garantire un uso corretto di Internet mediante un ambiente sicuro di navigazione; pertanto, è necessario procedere, con l'utilizzo di strumenti di garanzia appropriati, alla copertura di quelle aree che possano essere efficacemente protette. In particolare, occorrono regole di condotta espresse a diversi livelli: dalla stessa comunità Internet o assunti a livello normativo nazionale o a livello comunitario; in ordine a molti settori, già adesso le direttive europee forniscono delle indicazioni sull'uso degli strumenti di filtraggio e prevedono la costituzione di una rete europea di *hot*

lines che consenta la immediata denuncia di quei siti individuati come non adeguati.

A fronte di un fenomeno diffuso - quale è Internet - occorre un intervento altrettanto diffuso di indirizzo, di collaborazione e di coordinamento diretto ad assicurare delle garanzie, possibilmente evitando di accontentarsi delle sole parole, come avviene ad esempio nel caso del sistema di filtraggio, il quale potrebbe far pensare ad uno strumento totalmente rassicurante, ma individuando caratteristiche non solo tecniche ma anche contenutistiche che siano soggette a certificazione, in modo da rendere esplicito il tipo di garanzia che viene fornito (se questo si basa su parole chiave; se si effettua un controllo delle immagini; se attraverso un controllo automatico si segnalano i siti a rischio, sui quali appositi operatori esprimeranno una valutazione). Anche per le cosiddette *hot lines* c'è una molteplicità di iniziative, ma probabilmente bisognerà arrivare ad individuare dei punti ai quali le denunce dei siti pervengano e nei quali ci sia una prima verifica.

È un settore nel quale ho l'impressione occorra un programma articolato e complesso sia con riferimento ai contenuti e ai metodi dell'intervento, sia per quanto attiene alle forme, alle modalità e alle norme, a partire dalle regolamentazioni contrattuali. La stessa attribuzione di un nome a dominio deve portare all'identificabilità del soggetto responsabile di ciò che viene immesso in un determinato sito Internet; ciò può accadere anche nelle organizzazioni complesse, laddove venga attribuito all'interno di un sistema uno spazio su rete.

Mi chiedo poi se, in questo ambito, non si possa arrivare a definire codici di autoregolamentazione, che però hanno bisogno di essere supportati ed assistiti affinché ne sia assicurata una qualche vincolatività. Un'espressione di codici di autoregolamentazione che sia meramente ottativa, cioè un'indicazione di desiderio (solo verbalistica), non è efficace se non c'è un sistema che preveda delle conseguenze negative per chi non rispetta il codice di

autoregolamentazione: dallo spegnimento dei siti all'esclusione dalla comunità Internet e così via.

D'altronde, poiché anche in altri settori nei quali il numero degli atti da controllare è enorme si è arrivati ad un sistema di verifica, immagino che anche in questo le tecnologie consentano di adottare delle misure al riguardo: ad esempio conservare, nei limiti temporali ritenuti necessari, traccia dei contatti, mantenendo le garanzie che servano ad assicurare un eguale godimento della libertà, secondo quel criterio, che la stessa Unione europea segnala, di proporzionalità tra limitazione del diritto ed esigenza di proteggere certe situazioni.

Vorrei ora fornire qualche indicazione sull'evoluzione giurisprudenziale in questa materia.

In particolare, l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Latina, al di là dell'oggetto specifico (che in questa sede non interessa), rileva comunque per alcuni aspetti tecnico-giuridici sui quali l'ordinanza stessa si è basata: la verifica della sussistenza di esigenze cautelari; la verifica di come Internet sia un bene complesso, composto da più elementi accessori, tutti classificabili come pertinenti al reato; la considerazione del luogo di immissione dei dati come luogo di consumazione del reato (vi potrebbero essere, al riguardo, anche altre soluzioni); infine il sequestro di tutti i momenti di passaggio nei quali, in ipotesi, si può attuare la consumazione del reato.

Più ricca è la giurisprudenza per quanto riguarda l'utilizzazione di Internet, la concorrenza, l'assegnazione dei nomi. Comunque, questi sono aspetti che interessano meno rispetto alla preoccupazione per la protezione dei minori.

In definitiva, non posso che manifestare ammirazione per il lavoro che viene svolto presso il più elevato livello di rappresentanza democratica, il Parlamento. Posso, inoltre, assicurare che il Consiglio nazionale degli utenti rivolge la massima attenzione a questo tipo di problemi e senz'altro il prodotto del nostro

lavoro sarà messo doverosamente a disposizione della Commissione, dal momento che intendiamo anche svolgere un compito di parere e di proposta rispetto sia all'Autorità, sia al Parlamento, sia al Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Mirabelli per la sua relazione, estremamente importante in quanto contenente elementi attinenti alla tematica, molto articolata, che la nostra Commissione sta affrontando, e vorrei chiedere la sua opinione sull'ipotesi di cui ci ha parlato in altra audizione il ministro Stanca. Il ministro suggeriva, infatti, una sorta di pagina introduttiva per i *providers*, nella quale ci fosse una specie di certificazione di garanzia; quindi, una sorta di « bollino blu » che spinga il *provider* ad aderire a quel codice di autoregolamentazione cui lei prima accennava. In questo modo il *provider* garantirebbe il controllo di ciò che viene immesso in rete, costituendo una garanzia per il genitore di fronte all'utilizzo di Internet da parte dei minori.

Vorrei inoltre sapere, professore, se le sembra praticabile l'ipotesi che un computer, all'atto del suo acquisto, sia corredato da una documentazione di *black list* e *white list*, in modo che chi lo compra disponga di elementi di conoscenza tali da consentirgli di farlo utilizzare da un minore con tranquillità.

Nessun altro chiedendo di parlare, do la parola al professor Mirabelli per la replica.

CESARE MIRABELLI, Presidente del Consiglio nazionale degli utenti. Il primo aspetto, quello della classificazione dei contenuti, è certamente di grande utilità, anche se è opportuno, al riguardo, che il criterio di classificazione sia adeguato (attraverso l'individuazione di una scala di classificazione) e che sia affidato ad un organismo esterno rispetto al produttore o al gestore di siti.

È consigliabile assicurare indipendenza tra il controllore-verificatore e l'operatore, altrimenti questa duplicità di

condizione nella stesso soggetto potrebbe rendere non affidabile il controllo; deve essere, inoltre, esplicitato il criterio seguito.

Per quanto riguarda ciò che può essere fornito unitamente al computer, che vi possano essere dei programmi di autoselezione indubbiamente consente di ridurre determinati rischi.

Per quanto riguarda le *black list* e le *white list*, trattandosi di elementi che devono essere costantemente aggiornati occorrerebbe una fornitura permanente. Probabilmente gli stessi *providers* potrebbero occuparsene, al di là della fornitura iniziale che può essere fatta con l'acquisto dell'elaboratore.

Mi chiedo se non possano essere avviate azioni di incoraggiamento ulteriore, mediante portali o produzioni specialistiche per i minori o per un *target* ancora diverso, che è quello forse più a rischio, cioè quello adolescenziale.

Fin quando si rimane nella sfera infantile di gioco il rischio è minore; se vi è una produzione positiva sia per l'uso formativo e scolastico sia per l'uso ludico, probabilmente si ha l'effetto indiretto di sottrarre ad aree di rischio persone che altrimenti vi sarebbero attratte.

PRESIDENTE. Professor Mirabelli, secondo lei è pensabile che l'autorità di garanzia rilasci al *provider* che fornisca un servizio considerato ottimale — in quanto adatto ai minori — una certificazione che consenta ad esso di ottenere degli sgravi fiscali, allo scopo di incentivare l'operatore a fornire quel tipo di servizio?

CESARE MIRABELLI, Presidente del Consiglio nazionale degli utenti. Probabilmente sì, sia imponendo oneri relativamente all'attività che viene svolta (ad esempio, un onere potrebbe essere la previsione che il *provider* disponga di un sistema di filtraggio accessibile giudicato adeguato), sia concedendo agevolazioni all'utenza al fine di rendere più diffuso l'uso di Internet.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Mirabelli, che saremo lieti di ospitare per

una successiva audizione quando affronteremo il tema del rapporto tra minori e TV, focalizzando l'attenzione sulla figura del cosiddetto « bambino virtuale », cioè del bambino nei confronti della comunicazione (quella audiovisiva e quella di Internet).

Purtroppo, la concomitanza dei lavori dell'Assemblea e delle altre Commissioni non consente a molti colleghi, deputati e senatori, di essere presenti alle sedute; pertanto, è fondamentale che il contenuto delle audizioni rimanga agli atti.

Ringrazio nuovamente il professor Mirabelli e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,05.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 1° marzo 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

